Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Venerdì, 8 marzo** — **Numero 57.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto *n. 50 che modifica il regolamento pel servizio delle Direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei reali arsenali e cantieri marittimi* — **RR. decreti** *nn. DXII e DXIII e dal n. XXXV al n. XXXIX (parte supplementare) riflettenti: trasformazione di Monte frumentario in Cassa di prestanze agrarie; erezioni in ente morale; radiazioni di opere di fortificazione* — **Relazioni e RR. decreti** *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Spigno Monferrato (Alessandria) e per la proroga di poteri del R. commissario straordinario di Bova (Reggio Calabria)* — **Decreto Ministeriale** *che ordina un'ispezione straordinaria nei tre Istituti d'emissione Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio**: *Divieto d'esportazione* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno e **Camera dei deputati**: *Sedute del 7 marzo* — **Diario estero** — **La morte di S. E. il ministro Gallo** — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'*Agenzia Stefani*** — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 50 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 20 giugno 1895, n. 431, col quale fu approvato il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale dei RR. Arsenali e cantieri marittimi;

Visti i RR. decreti 22 novembre 1900, n. 434, 2 dicembre 1900, n. 414, e 13 aprile 1905, n. 187, coi quali furono apportate modificazioni alle norme del regolamento suddetto relative al personale lavorante;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di accordo col Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni, sostituzioni ed aggiunte, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, agli articoli 28 (nn. 1 e 3), 29 (nn. 1, 2, 3 lettera *f*, 9, 10, 12 e 16), 31 (n. 4), 33 (n. 3 lettera *b*), 34, 36, (nn. 2 e 6), 37 (nn. 2, 8, 10, 11 e 13), 38 (n. 7), 39, 42 (n. 5), 47 (n. 2), 49 (nn. 6 e 8), 50 (nn. 2 e 6), 51 (nn. 1 e 10) e 64 (n. 1) del regolamento approvato col R. decreto 20 giugno 1895, n. 431; all'art. 1 (nn. 1 e 4) delle modificazioni al regolamento suddetto, approvate col R. decreto 22 novembre 1900, n. 434; agli art. 1 (n. 1), 2 (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) e 6 (nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) delle modificazioni apportate allo stesso regolamento col R. decreto 13 aprile 1905, n. 187.

È, inoltre, approvata l'aggiunta al ripetuto regolamento dell'art. 51 *bis* e delle successive disposizioni transitorie, pure firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Sono, infine, abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28 (nn. 4, 12, 13, 14 – ultimo capoverso – e 17 – ultimo capoverso) del regolamento suddetto, nonchè

l'art. 3 (n. 3) delle norme approvate col R. decreto 22 novembre 1900, n. 434. Sono pure abrogati gli art. 33 (nn. 5, 6 e 7), 34 e 61 (n. 3) del predetto regolamento, giusta le norme già approvate coi RR. decreti 22 novembre 1900, nn. 434, e 13 aprile 1905, n. 187.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di provvedere perchè, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, abbiano luogo, in tutto od in parte, le promozioni che eventualmente potessero essere concesse per effetto delle nuove norme, in aggiunta e senza pregiudizio di quelle già effettuate il 1° gennaio del corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO.

MAJORANA.

Visto *Il guardasigilli:* GALLO.

MODIFICAZIONI al regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi.

Art. 1.

Nella tabella annessa all'art. 1 (paragrafo 1) delle norme approvate col R. decreto 22 novembre 1900, n. 434, è soppressa la 4ª classe dei garzoni, alla quale corrisponde la mercede di L. 0.40.

Art. 2.

Nella 3ª categoria dei mestieri indicati nella tabella annessa all'art. 1, paragrafo 1, delle norme approvate col R. decreto 13 aprile 1905, n. 187, è aggiunto, col n. 10, il mestiere dei Tagliatori di bandiere.

La tabella stessa è inoltre modificata nel senso che alla 5ª categoria, n. 5, restino i soli Cuoiai per riparazioni di cinghie, e che i Cuoiai per fornimenti militari o per manichette di pompe passino, distinti col n. 24, nella 4ª categoria dei mestieri, cioè con le mercedi normali di L. 3,00 e 3 50 e quella massima di L. 4.00.

Infine, nella 4ª categoria dei mestieri, alla denominazione di Capi fuochisti, distinta col n. 5, è sostituita quella di Fuochisti scelti.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 33, paragrafo 3 (lettera *b*), del regolamento approvato col R. decreto 20 giugno 1895, n. 431; nell'art. 1, paragrafo 4, delle modificazioni al regolamento stesso, approvate col R. decreto 22 novembre 1900, n. 434; nonchè nell'art. 2, paragrafi dal 1° all'11°, delle altre modificazioni approvate col R. decreto 13 aprile 1905, n. 187; tali disposizioni sono sostituite dalle seguenti, che riassumono tutte le norme relative alle promozioni del personale lavorante:

1. — Salvo ordini in contrario del Ministero e le eccezioni di cui ai seguenti nn. 8 e 9, le promozioni dei lavoranti, compresi i garzoni, hanno luogo semestralmente, con la data del 1° gennaio e 1° luglio; esse vengono effettuate direttamente dalle direzioni e sotto direzioni dei lavori, secondo le norme appresso indicate e quelle altre modalità di carattere generale, che, in determinate contingenze, il Ministero stabilisce perchè si seguano criteri uniformi nei vari stabilimenti marittimi.

Il Ministero può, quando ne sia il caso, autorizzare promozioni in epoche diverse da quelle sopraindicate; la relativa decorrenza dovrà, però, sempre coincidere col primo giorno di una quindicina.

2. — Le promozioni hanno luogo solamente da una classe a quella immediatamente superiore.

Sono eccettuati da questa disposizione i lavoranti reduci dal servizio militare e aventi diritto alla riammissione, ai quali si applica l'art. 4 delle norme approvate col R. decreto 13 aprile 1905, n. 187, nonchè i garzoni, che, se meritevoli, possono essere promossi saltando una o più classi, e possono ottenere l'avanzamento ad operaio di 8ª classe, qualunque sia quella alla quale appartengono.

3. — In tutte le categorie di mestieri, le promozioni si effettuano per anzianità, con esclusione dei lavoranti non meritevoli, fino alla massima mercede normale; ed a scelta, per merito speciale, tenendo in giusta considerazione anche l'anzianità di servizio e di classe, al disopra di tale limite, fino alla mercede massima, e fino a quella di L. 5.00 per gli operai della 1ª categoria, i quali non hanno mercede massima.

Però i lavoranti che hanno raggiunta la minima mercede normale e che non si trovano ancora nelle condizioni di essere promossi per anzianità alla massima mercede normale concorrono, se meritevoli, ad un certo numero di promozioni a scelta, nella misura e secondo le norme appresso indicate.

Le promozioni a mercedi superiori alla massima assegnata a ciascun mestiere e, per gli operai della 1ª categoria, le promozioni a mercedi superiori a quella di L. 5.00, sono eccezionali e quindi riservate ai lavoranti di distinta, specialissima abilità professionale, a favore dei quali i direttori avanzino particolari proposte d'avanzamento, giustificandole con ragionata esposizione dei motivi che consigliano tale concessione.

Queste ultime promozioni possono essere concesse agli operai della 1ª categoria, nonchè ai capi operai e capi manovali.

Alle promozioni di classe dei garzoni che si rendono di ciò meritevoli, per attività e buona condotta, provvedono i direttori, con l'osservanza di quanto prescrivono i nn. 1, 2 e 5 del presente articolo.

4. — Gli operai di tutti i mestieri, le operaie ed i manovali hanno diritto alla promozione per anzianità, se ne sono riconosciuti meritevoli per abilità ed irreprensibile condotta, al 1° gennaio o al 1° luglio dell'anno in cui compiono i seguenti periodi di servizio dalla data dell'ultima promozione conseguita, anche se questa fu di L. 0.25:

PROMOZIONI	CATEGORIE			
	1ª	2ª-3ª-4ª	5ª	6ª-7ª
	anni	anni	anni	anni
Da L. 1,50 a L. 2,00	1	2	2	3
» 2,00 » 2,50	2	3	3	4
» 2,50 » 3,00	3	3	4	—
» 3,00 » 3,50	4	4	—	—
» 3,50 » 4,00	5	—	—	—

Nel computare, agli effetti dell'avanzamento, il periodo di servizio prestato da un operaio in una determinata mercede, devesi dedurre dal servizio stesso il tempo durante il quale egli fu, con tale mercede, sospeso per punizione per un mese o più dal lavoro, o restò assente per licenza concessagli di durata superiore a due mesi, ed inoltre, nel caso di infermità non dipendente da causa

di servizio di durata superiore ai sei mesi, la metà del tempo durante il quale egli fu assente oltre il sesto mese.

Le sospensioni e le assenze più brevi non si deducono, neppure quando più di esse, insieme cumulate, raggiungono o sorpassano i periodi di tempo sopraindicati.

5. — Le promozioni a scelta vengono effettuate contemporaneamente a quelle per anzianità; perchè i lavoranti possano ottenerle, devono aver conseguito l'ultimo avanzamento almeno da un anno e mezzo, se la promozione a scelta viene conferita dalla minima alla massima mercede normale e da tre anni almeno, se viene concessa al disopra della massima mercede normale.

È fatta eccezione per le promozioni a scelta dei capi operai e capi manovali, i quali, se meritevoli per abilità, energia e buona condotta, qualunque sia la loro mercede e senza che occorra alcuna autorizzazione da parte del Ministero, conseguono ogni anno una promozione, fino a raggiungere la mercede massima assegnata alla rispettiva categoria. Con l'autorizzazione del Ministero, tale periodo può essere ridotto a sei mesi.

Per l'avanzamento nelle classi dei garzoni, è necessario che sia trascorso almeno un anno dall'ultima promozione loro concessa.

6. — Salvo ordini in contrario del Ministero, presso ciascuna direzione o sottodirezione dei lavori, le promozioni a scelta si effettuano, semestralmente, nella seguente misura massima:

a) pei lavoranti provvisti della minima mercede normale, 2 0/0 del loro numero;

b) pei lavoranti che godono di una mercede dalla più elevata delle normali a quella immediatamente inferiore alla massima:

7 0/0 del loro numero se ascritti alla 1ª, 2ª o 3ª categoria;
10 0/0 » » 4ª »
12 0/0 » » 5ª, 6ª o 7ª »

Tali percentuali si calcolano classe per classe, in ciascuna categoria, sul numero dei lavoranti esistenti all'inizio del semestre e, nel caso *a*), prima di eseguire i computi delle promozioni per anzianità. Le frazioni superiori a 0.50 si computano come unità; quelle eguali od inferiori si trascurano.

Le promozioni che eventualmente non si possano conferire ai lavoranti di una determinata classe, per mancanza d'individui che si trovino nelle condizioni richieste per l'avanzamento a scelta, possono concedersi, a norma del seguente n. 12, a lavoranti di altre classi della stessa categoria, e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, a lavoranti di altre categorie, riservandole preferibilmente a quelli ascritti alla medesima classe alla quale quelle promozioni a scelta erano devolute.

7. — Salva sempre la preventiva autorizzazione del Ministero, nessuna promozione eccezionale può essere concessa ad operai della 1ª categoria, se non siano trascorsi tre anni almeno dall' ultimo avanzamento.

Tale restrizione non è applicabile ai capi operai e capi manovali, che, con l'approvazione del Ministero, a qualunque categoria appartengano, possono conseguire due successive promozioni al disopra della rispettiva mercede massima, pur contando ciascuna volta un solo anno di anzianità nella propria mercede, e, se meritevoli di ulteriori avanzamenti, possono anche ottenerli dopo la permanenza di due soli anni in ciascuna mercede.

8. — Ai capi operai e capi manovali di nuova nomina che, dopo tre mesi di favorevole esperimento, sono confermati in tale qualità, è concessa una promozione, qualunque sia la loro anzianità di classe. Tale promozione può anche avere luogo con decorrenza diversa dal 1° gennaio e dal 1° luglio, ferma sempre restando la necessità dell'autorizzazione del Ministero, quando si tratti di promozioni eccezionali.

9. — I garzoni, nel mese precedente a quello in cui compiono il 17° anno di età, se hanno serbata buona condotta, sono ammessi ad una prova d'arte nel loro mestiere, per la promozione ad operai di 8ª classe; questa promozione, quando la prova risulti soddisfacente, è loro concessa a decorrere dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui compiono tale età. Non è prescritta, per conseguirla, alcuna condizione di anzianità.

10. — Agli effetti dei periodi di anzianità stabiliti nei precedenti numeri, le promozioni concesse nel corso di un semestre si considerano decorrenti dal primo giorno del semestre stesso, se avvenute nei primi tre mesi, e dal primo giorno del semestre successivo, se effettuate negli ultimi tre mesi. Quando dall'anzianità di un lavorante debbansi, a norma del n. 4 del presente articolo, dedurre periodi di sospensioni disciplinari, licenze o assenze per infermità, si suppone, nell'applicare la norma di cui sopra, che la promozione abbia avuto luogo tanto tempo dopo la sua data effettiva, quanto corrisponde al periodo da dedursi.

11. — Le proposte di avanzamento dei lavoranti vengono compilate, presso ciascuna direzione dei lavori, da una Commissione, presieduta dal vice direttore e composta di due ufficiali dirigenti e due impiegati tecnici, da nominarsi dal direttore, tra quelli di grado più elevato o più anziani.

Presso le sottodirezioni dei lavori, la Commissione è presieduta dal sotto direttore.

12. — Categoria per categoria e classe per classe, la Commissione scrutina tutti i lavoranti che si trovano nelle condizioni prescritte per l'avanzamento, tanto ad anzianità, quanto a scelta, allo scopo di accertare se essi siano meritevoli della promozione. Questo scrutinio viene fatto in base alle note matricolari e caratteristiche, ai rapporti degli ufficiali preposti ai lavori ed alle officine e dei capi di queste ultime, nonchè agli altri elementi di giudizio ai quali la Commissione credesse di ricorrere.

Nel caso preveduto nell'ultimo capoverso del n. 6, quando cioè in una determinata categoria non si possano conferire alcune delle promozioni a scelta, per mancanza di lavoranti idonei a conseguirle nella classe a cui esse sono devolute, la Commissione ne riferisce al direttore o sotto direttore e resta in attesa di istruzioni, per sapere se ed a quali classi della stessa o di altre categorie le promozioni stesse possono concedersi.

Nei casi di dubbia interpretazione delle norme di avanzamento, il direttore dei lavori, prontamente informato dalla Commissione, si rivolge al Ministero, il quale, risolto il quesito, ne dà tosto comunicazione a tutte le direzioni, per la uniforme applicazione delle norme medesime.

13. — La Commissione compila un processo verbale delle adunanze, indicandovi il nome, il mestiere, il numero di matricola, la mercede e la data dell'ultimo avanzamento dei lavoranti da promuoversi per anzianità; per quelli non compresi nelle promozioni devono essere specificate le ragioni della esclusione.

Analogamente, dal verbale debbono risultare il nome, il mestiere, il numero di matricola, la mercede e la data dell'ultima promozione dei lavoranti proposti per l'avanzamento a scelta, con l'indicazione dei motivi che giustificano tali proposte.

Il verbale viene conservato negli archivi della direzione.

14. — Il direttore può non concedere la promozione ai lavoranti che siano stati proposti dalla Commissione, quando abbia valide ragioni per ciò fare. Queste ragioni debbono essere indicate nel verbale, con apposita nota, sottoscritta dal direttore medesimo.

In questo caso, la promozione rifiutata, se compresa nella percentuale massima assegnata all'avanzamento a scelta, può, con le norme prescritte, essere conferita ad altro operaio che dalla Commissione ne sia reputato meritevole.

All'uopo sarà dalla Commissione medesima riaperto il verbale.

15. — Le promozioni debbono essere annunziate all'ordine del giorno di ciascuna direzione o sotto direzione dei lavori, nel corso della quindicina che precede il dì della loro decorrenza.

Ciascuna direzione invia al Ministero, volta per volta, entro i primi 15 giorni di ciascun semestre, una copia del verbale della Commissione e due prospetti numerici delle promozioni effettuate,

dei quali uno relativo alle promozioni per anzianità e l'altro agli avanzamenti a scelta.

In tali prospetti il numero degli operai esistenti ed il numero delle promozioni concesse devono essere distinti per categorie e raggruppati in tre diverse colonne, riservate rispettivamente alle promozioni fino alla minima mercede normale, dalla minima alla massima normale e al di sopra della massima normale.

16. — Sotto pena di decadenza, qualsiasi reclamo inerente alle promozioni deve essere presentato entro un mese dalla data dell'ordine del giorno di cui nel precedente numero.

Art. 4.

I paragrafi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dell'art. 6 delle norme approvate col R. decreto 13 aprile 1905, n. 187, sono sostituiti dai seguenti, i quali riassumono tutte le norme relative ai sussidi che si concedono agli operai infermi per cause non dipendenti dal lavoro:

16. — Ai lavoranti infermi per cause indipendenti dal lavoro, quando l'infermità abbia una durata superiore a cinque giorni, è concesso un sussidio giornaliero, in base alle norme che seguono.

17. — Il sussidio giornaliero è stabilito nella misura fissa della metà della mercede assegnata ai lavoranti ai quali è concesso.

18. — Per aspirare alla concessione del sussidio, i lavoranti infermi debbono farne domanda alla direzione o sotto direzione, entro il terzo giorno di malattia, in modo che questa possa essere constatata prima della guarigione.

19. — Ricevuta la domanda, il direttore o sotto direttore provvede sollecitamente per la visita medica, rivolgendosi, secondo i casi, alla direzione di sanità, o all'ospedale secondario, o all'autorità militare del R. esercito. L'ufficiale sanitario incaricato della visita deve accertare l'esistenza della malattia ed indicarne la presumibile durata.

20. — Quando si tratti di operai domiciliati in Comuni diversi da quello ove risiede lo stabilimento marittimo, o in frazioni distaccate, molto lontane da quest'ultimo, possono tener luogo dei certificati della visita sanitaria militare (e sarà cura degli infermi il procurarsele) delle dichiarazioni rilasciate dai medici delle Società di mutuo soccorso fra operai sovvenzionate dalla R. marina (sempre che risulti da attestazioni dei presidenti delle Società medesime che i lavoranti ottennero da esse dei sussidi per le loro infermità, a norma dello statuto), oppure delle dichiarazioni rilasciate dai medici condotti e vistate dall'autorità comunale.

In questi casi è lasciato al prudente apprezzamento dei direttori e sotto-direttori dei lavori la facoltà di accertarsi, nel modo che ritengono più opportuno, se veramente i lavoranti sono o furono infermi.

È inflitto il massimo della sospensione ai lavoranti colpevoli di simulate malattie; se recidivi, essi possono essere licenziati.

Pei lavoranti ricoverati in pubblici spedali o in case di salute è sufficiente un certificato medico del direttore dello stabilimento nel quale essi trovansi ricoverati. Questo certificato è fatto pervenire alla direzione o sotto-direzione, per cura dei lavoranti infermi, ovvero è chiesto d'ufficio, in seguito a domanda degli interessati.

21. — Oltre ai casi indicati nel precedente paragrafo, non sono per nessuna ragione concessi sussidi ai lavoranti, per infermità contratte indipendentemente dal lavoro, con la semplice esibizione di certificati o dichiarazioni di medici estranei alla R. marina od al R. esercito.

Parimente, non sono concessi sussidi quando le relative domande non sono presentate nei termini prescritti ai paragrafi 18 e 22.

22. — I sussidi agli operai infermi per cause non dipendenti dal servizio sono corrisposti per periodi non superiori a tre mesi in ciascun anno, mediante istanze rinnovate di quindici in quindici giorni; soltanto in casi eccezionali può il Ministero disporre che ne sia prolungata la concessione.

Nei computi si tiene conto dei giorni festivi solo per quanto riguarda la durata delle infermità; ma il sussidio giornaliero è conteggiato esclusivamente pei giorni feriali.

23. — Nel caso di morte di un lavorante infermo, le quote di sussidio che si sarebbero concesse al medesimo e che egli non avesse ancora riscosse sono corrisposte alle vedove, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza anche di questi, ai genitori, se già conviventi col defunto.

24. — I sussidi agli operai infermi vengono pagati per quindicine, mediante note speciali, corredate dai certificati medici, e senza la emissione di alcun decreto di approvazione da parte del Ministero.

I sussidi concessi alle famiglie dei defunti devono essere compresi in note a parte.

Da apposite colonne delle note devono risultare, per ciascun lavorante sussidiato, il numero di matricola, il numero di ruolo, la mercede, il primo giorno della malattia, la durata della medesima ed il richiamo alla nota precedente alla quale trovasi eventualmente allegato il certificato medico.

L'importo complessivo dei sussidi concessi in base alle disposizioni sopraindicate viene mensilmente comunicato al Ministero con lo stato di cui nell'art 10, n. 10 delle presenti norme.

Art. 5.

Al paragrafo 1 dell'art. 28 del regolamento approvato col R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, è aggiunto il seguente capoverso:

I manovali che hanno speciale attitudine ai lavori marinareschi e di attrezzatura sono classificati manovali-marinai.

Al paragrafo 3 dell'articolo stesso è aggiunto il seguente capoverso:

I capi manovali sono, a tutti gli effetti, equiparati ai capi operai.

Art. 6.

Sono approvate le seguenti modificazioni all'art. 29 del predetto regolamento:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. — Le ammissioni dei lavoranti possono avere effetto solo quando il numero di quelli esistenti in tutti i RR. stabilimenti marittimi, tenuto anche conto di coloro che trovansi sotto le armi e hanno diritto alla riammissione, sia divenuto inferiore ai 12,000 uomini.

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. — Le ammissioni possono essere fatte soltanto in seguito ad autorizzazione ministeriale.

Salvo ordini in contrario del Ministero, le direzioni dei lavori provvedono alle ammissioni autorizzate, con l'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

c) La lettera f del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

f) Salvo ordini in contrario del Ministero, i posti di garzoni dei vari mestieri sono concessi esclusivamente a giovanetti che hanno sostenuto, con successo, la prova degli esami di concorso aperti dal direttore in seguito all'autorizzazione ricevutane dal Ministero.

A tali concorsi possono essere ammessi, a norma di quanto viene stabilito caso per caso dal Ministero, i figli dei lavoranti dei R. stabilimenti marittimi, o di militari, o di impiegati della R. marina.

Quando in tal modo non si giunga a coprire tutti i posti disponibili, potrà farsi un altro concorso fra giovanetti che non si trovino nelle suddette condizioni.

A parità di merito saranno sempre preferiti prima gli orfani di entrambi i genitori, poi gli orfani di padre o di madre.

d) Al paragrafo 9 è sostituito il seguente:

9. — Per l'ammissione dei lavoranti si richiedono i seguenti requisiti:

a) età non minore di 17 anni e non maggiore di 35 per gli operai e le operaie; non minore di 20 e non maggiore di 30 pei battimazza, i manovali ed i fuochisti; non minore di 14 e non maggiore di 17 pei garzoni. Pei militari del Corpo RR. equipaggi che aspirano all'ammissione nel personale lavorante il limite massimo di età è di anni 50. Eccezionalmente, quando speciali motivi lo consiglino, può il Ministero autorizzare l'ammissione di lavoranti i quali abbiano superati i suindicati limiti massimi di età;

b) attitudine fisica pel servizio di operaio e robusta costituzione fisica pei manovali;

c) conveniente grado di abilità nel mestiere da esercitare per gli operai e le operaie.

e) Tra il penultimo e l'ultimo capoverso del paragrafo 10 è inserito il seguente:

Per quanto concerne i manovali, l'ammissione non è però definitiva se non dopo tre mesi di favorevole esperimento; i nuovi ammessi che durante questi tre mesi si manifestano disadatti ai lavori dei manovali sono senz'altro licenziati.

f) Il penultimo capoverso del paragrafo 12 è sostituito dal seguente capoverso:

I garzoni sono sempre ammessi alla 3ª classe.

g) Al paragrafo 16 sono aggiunti i seguenti capoversi:

In massima l'ammissione effettiva degli operai al lavoro segue immediatamente la prova d'arte.

Le giornate di prova d'arte e visita medica valgono come giorni di servizio prestato; epperò la prima di tali giornate è, con regolare biglietto di variazione, inscritta in matricola, come data di ammissione.

Art. 7.

Nell'art. 31 del ripetuto regolamento, il penultimo capoverso del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

Il licenziamento per punizione (*c*), quando non sia ordinato dal Ministero, sulla proposta di una Commissione superiore di inchiesta, è deliberato e reso esecutorio dal Consiglio dei lavori, al *quale i direttori* rivolgono le loro proposte motivate.

In ogni caso devono essere osservate le norme di cui all'articolo 36.

Art. 8.

All'art. 34 del ripetuto regolamento, già soppresso col R. decreto 13 aprile 1905, n. 187, è sostituito il seguente:

Art. 34. — Nomina dei capi operai e capi manovali — Esonerazione.

1. — Le nomine dei capi operai e capi manovali si effettuano su proposta dei direttori e con l'approvazione del Ministero; tali nomine non sono però definitive, se non dopo tre mesi di favorevole esperimento.

2. — I capi operai e capi manovali che, per ragioni fisiche, per avanzata età, o per mancanza di energia, si rendono disadatti al disimpegno delle loro funzioni, ne sono esonerati, su proposta del direttore competente ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei lavori. Tale deliberazione non è, però, esecutoria senza l'approvazione del Ministero.

Art. 9.

Nell'art. 36 del ripetuto regolamento, sono sostituiti i seguenti ai paragrafi 2 e 6, il secondo dei quali già abrogato dal R. decreto 14 dicembre 1899, 476:

2. — Le punizioni *a*) e *b*) possono essere inflitte dai direttori e dai sotto-direttori.

La sospensione *c*) di durata inferiore a 30 giorni può essere inflitta dai direttori; per più lunga durata, e fino al limite massimo di giorni 60, deve essere autorizzata dal direttore generale, su proposta dei direttori e sentite le discolpe del lavorante da punirsi.

I sotto-direttori si rivolgono ai direttori perchè venga applicata la sospensione, se la credono opportuna; nondimeno, quando la natura o gravità della mancanza commessa da un lavorante renda necessaria l'immediata applicazione della sospensione, il sotto-direttore l'ordina di sua autorità e ne riferisce al direttore, il quale ne determina la durata, o provvede, se occorre, perchè sia determinata dal direttore generale.

In ogni caso le punizioni *a*), *b*) e *c*) possono anche essere disposte da autorità gerarchicamente superiori a quelle sopra indicate.

Il licenziamento per punizione *d*), quando non sia ordinato dal Ministero sulla proposta di una Commissione superiore d'inchiesta, ha luogo in seguito a deliberazione del Consiglio dei lavori, siccome è stabilito dall'art. 31.

In nessun caso, però, si potrà deliberare il licenziamento di un lavorante, se non dopo regolare procedimento disciplinare, nel quale il colpevole sia interrogato ed ammesso a presentare le sue giustificazioni e difese, da consacrarsi in verbale. In caso di condanna del lavorante, la deliberazione può esser presa in base alla sentenza dell'autorità giudiziaria.

Se il caso lo esige, il lavorante colpevole può essere sospeso, in attesa della deliberazione di licenziamento.

6. — Oltre le punizioni di cui sopra, possono applicarsi ai capi operai e capi manovali:

a) la sospensione dalle funzioni, fino a giorni sessanta;

b) la revoca dalle funzioni stesse.

La sospensione è inflitta, per periodi inferiori ad un mese, dai direttori; oltre questo limite, e fino a due mesi, occorre l'autorizzazione del direttore generale.

La revoca è deliberata dal Consiglio dei lavori; ma non è esecutoria senza l'approvazione del Ministero.

Art. 10.

Ai paragrafi n. 2, 8, 10, 11 e 13 dell'art. 37 del ripetuto regolamento sono sostituiti i seguenti:

2. — Quando un lavorante riporta, per causa di servizio, ferite o lesioni, siano pure di lieve entità, o, comunque, gli si manifestano disturbi che egli ritenga prodotti da informità dipendenti dal lavoro, deve subito darne conoscenza ai superiori immediati.

L'ufficiale dirigente di servizio (art. 53), avvertito dagli impiegati tecnici sotto la vigilanza dei quali l'individuo lavorava, invita l'ufficiale sanitario dello stabilimento a visitarlo e ad apprestargli le prime cure e compila un processo verbale del fatto in un unico esemplare, mod. 5, avendo l'obbligo di accertarsi se il danno patito dal lavorante debbasi realmente a fatto accidentale, verificatosi per causa di lavoro, oppure a dolo o malizia.

Anche quando l'ufficiale sanitario ritenga che l'accidente non porterà conseguenze, dovrà prendere nota di esso e della visita fatta nel suo registro giornaliero.

8. — Il sussidio giornaliero è corrisposto quindicinalmente ai lavoranti feriti in servizio, nella misura di quattro quinti della rispettiva mercede, sia quando la cura è fatta a domicilio, sia quando viene seguita all'ospedale.

Nel caso di morte di un lavorante ferito in servizio, le quote di sussidio che si sarebbero concesse al medesimo e che egli non avesse riscosse, sono corrisposte alla vedova, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza anche di questi, ai genitori, se già conviventi col defunto.

10. — I sussidi ai lavoranti feriti in servizio vengono pagati senza l'emissione di decreti di autorizzazione da parte del Ministero, con note speciali, recanti a corredo i certificati medici e le copie dei processi verbali del disgraziato accidente.

Da apposite colonne di tali note devono risultare, per ciascun lavorante sussidiato, il numero di matricola, il numero di ruolo, la mercede, la data del disgraziato accidente, la durata della cura ed il richiamo alle note precedenti alle quali si trovano eventualmente allegati i documenti di cui sopra.

I sussidi concessi alle famiglie dei lavoranti feriti in servizio devono formare oggetto di note a parte.

Entro dieci giorni dal termine di ciascun mese, le direzioni inviano al Ministero uno stato indicante l'importo complessivo dei sussidi concessi nel mese stesso in base alle norme sopraindicate.

11. — Non sono considerate come lesioni riportate in servizio, agli effetti del sussidio di quattro quinti della mercede, quelle che i lavoranti abbiano trascurato di far conoscere ai loro superiori immediati nel giorno stesso dell'accidente e prima dell'uscita dallo stabilimento. Perdono il diritto al sussidio dei quattro quinti della mercede i lavoranti feriti in servizio che rifiutano di seguire la cura nell'ospedale, quando la medesima è giudicata necessaria dagli ufficiali medici.

13. — Le direzioni di sanità, al principio di ciascun trimestre, presentano a quelle dei lavori il prospetto degli operai ricoverati nell'ospedale durante il trimestre scaduto e la liquidazione delle spese per le giornate di cura di ciascuno.

Le direzioni dei lavori, verificata l'esattezza dei conti, provvedono al pagamento, mediante speciali note, recanti a corredo i documenti trasmessi dalle direzioni di sanità con la richiesta di pagamento.

Art. 11.

ra il paragrafo 7 dell'art. 38 del ripetuto regolamento e l'aggiunta fatta al paragrafo stesso con l'art. 7 nelle norme approvate col R. decreto 13 aprile 1905, n. 187, è inserito il seguente capoverso:

In nessun caso la licenza può eccedere la durata di un anno, comprese le proroghe eventualmente concesse.

Art. 12.

All'art. 39 del ripetuto regolamento è aggiunto il seguente capoverso:

Dànno luogo a variazioni matricolari le ammissioni, le riammissioni, le promozioni, distinguendo quelle a scelta da quelle per anzianità, i collocamenti a riposo in riforma, i licenziamenti, i decessi. Sono anche inscritti in matricola gli altri servizi prestati, non esclusa la navigazione compiuta su regie navi, o su navi di commercio con contribuzione alla Cassa invalidi, i cambi di classificazione o di mestiere, le missioni speciali, le azioni di merito, le sospensioni di qualsiasi durata, le licenze di durata superiore a due mesi, le infermità non dipendenti da causa di servizio di durata superiore a sei mesi, le lesioni riportate in servizio e per causa di lavoro.

Art. 13.

Al paragrafo 5 dell'art. 42 del ripetuto regolamento è sostituto il seguente:

5. — Gli inservienti di ufficio sono inscritti, con ruolo separato, nell'officina manovali, o in quella alla quale sono aggregati i manovali della categoria *b*), considerati nell'art. 28, paragrafo 17.

Art. 14.

Il titolo dell'art. 47 del ripetuto regolamento è modificato come segue:

Giorni festivi — Supplementi e condono di multe nei giorni di gala e di festa nazionale.

Al paragrafo 2 dello stesso articolo sono sostituiti i seguenti:

2. — Non sono festivi pei lavoranti i giorni natalizi delle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre e di S. A. R. il principe ereditario; ma i lavoranti ricevono un supplemento di mercede, pari a mezza giornata della mercede stessa, in ciascuno di questi giorni, se sono stati presenti al lavoro, o assenti per cura, in seguito a lesioni riportate in servizio e per causa di lavoro, ovvero se trovansi in missione o imbarcati. Eguale trattamento è fatto ai capi operai e capi manovali che si trovano in licenza, nelle condizioni di cui all'art. 7 delle norme approvate col R. decreto 13 aprile 1905, n. 187.

Non è concesso il supplemento ai lavoranti che in tali giorni chiedono di uscire dallo stabilimento per privati interessi.

Quando i predetti giorni natalizi sono festivi, ricevono il supplemento di mezza giornata di mercede tutti quei lavoranti che trovansi nelle suddette condizioni il giorno feriale precedente a quello del genetliaco.

Questi supplementi di mercede sono pagati con note speciali.

3. — In ciascuna delle ricorrenze sopraindicate ed in quella della festa dello Statuto e del 20 settembre possono essere condonate ai lavoranti, fino a mezza giornata di mercede, le multe loro inflitte per punizioni, dal primo giorno della quindicina in corso fino a quello della ricorrenza.

Art. 15.

Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunte all'art. 49 del ripetuto regolamento:

Al paragrafo n. 6 è aggiunto il seguente capoverso:

I prezzi debbono essere determinati in modo che il guadagno effettivo dei lavoranti a cottimo resti compreso tra il 25 ed il 33 per cento della mercede media delle relative squadre, o della mercede dei singoli individui isolati.

Al penultimo capoverso del paragrafo 8 sono sostituiti i seguenti:

Salvo speciali disposizioni in contrario del Ministero, l'importo di un lavoro a cottimo, calcolato a norma delle tariffe, è ripartito fra i cottimisti, riuniti in squadre, detraendo prima dallo stesso l'ammontare delle mercedi giornaliere di tutti i cottimisti (con l'aumento, quando si tratti di lavoro prestato oltre l'orario normale, di un decimo per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti), e quindi dividendo fra gli stessi, in parti eguali, ciò che rimane, ossia il guadagno effettivo del cottimo.

Nel caso, sopra considerato, di lavoro prestato oltre l'orario normale, si corrispondono, inoltre, a ciascun cottimista 4 centesimi della propria mercede, per ogni ora di lavoro straordinario e per ogni frazione di ora superiore a 30 minuti. Tale spesa è sostenuta in aggiunta a quella dovuta pel cottimo, a norma delle tariffe.

All'ultimo capoverso del paragrafo 8 è aggiunto il seguente:

Se però risulti evidente che tale fatto siasi verificato, non per poca operosità dei lavoranti, ma per difetto della tariffa o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei lavoranti medesimi, sono ad essi pagate integralmente le giornate di mercede ordinaria, corrispondenti al tempo impiegato nel lavoro eseguito a cottimo; aumentando opportunamente l'importare di questo lavoro nel modo risultante dal processo verbale di sindacato.

Art. 16.

Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunte all'art. 50 del ripetuto regolamento:

Al paragrafo 2 è sostituito il seguente:

2. — Ogni furto o illecita appropriazione, o anche soltanto il tentativo di uno di questi reati da parte di lavoranti, se amministrativamente riconosciuto e qualunque sia il valore delle robe trafugate o che tentasi di trafugare, dà luogo all'immediata sospensione dei lavoranti stessi, in seguito a deliberazione del Consiglio dei lavori. Tale sospensione, che può anche protrarsi al di là dei limiti stabiliti dall'art. 36, cessa, con la riammissione dei lavoranti, nel caso che essi siano assolti per inesistenza di reato, e col loro licenziamento, nel caso di condanna, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Se, poi, i lavoranti sono prosciolti o assolti per insufficienza di indizi, non provata reità o altri simili motivi, i Consigli dei lavori, esprimendo il proprio parere, provocano, caso per caso, disposizioni dal Ministero, con motivate relazioni, corredate dalle copie delle sentenze.

Il 6° paragrafo è modificato come appresso:

6. — Qualunque lavorante che intenda presentare domande o reclami, sia a voce che in iscritto, dovrà rivolgersi, pel tramite del suo capo-officina, all'ufficiale dirigente, al quale potrà chie-

dere, ove l'importanza del caso lo richiegga, di presentarsi al vice-direttore, o anche al direttore.

Qualora non rimanga soddisfatto delle risposte avute, il lavorante potrà chiedere di essere sentito dal direttore generale dell'arsenale e, finalmente, dal comandante in capo o comandante militare marittimo.

Se neppure in questo caso resterà soddisfatto, il reclamante potrà, pel tramite delle autorità locali, far pervenire la sua istanza al Ministero.

Nel caso poi che più lavoranti intendano inoltrare istanze o presentare reclami, essi dovranno sottoscrivere apposita delegazione ad una Commissione, composta di tre interessati al massimo, la quale seguirà il tramite gerarchico sopra indicato.

Indipendentemente dalle punizioni disciplinari che sarà il caso di applicare, in nessuna considerazione saranno presi i reclami e le domande in genere presentati senza osservare le precedenti disposizioni.

Queste norme e le altre più importanti prescrizioni disciplinari e di ordine si tengono esposte in quadri, in ciascuna officina.

Art. 17.

Al paragrafo 1 dell'art. 51 del ripetuto regolamento è aggiunto il seguente capoverso:

È sempre però riservata al Ministero la facoltà di trasferire di autorità lavoranti dall'uno all'altro stabilimento marittimo, quando ciò sia ritenuto necessario per ragioni di opportunità o di disciplina.

Al paragrafo 10 dello stesso articolo è sostituito il seguente:

Ai lavoranti destinati a speciali missioni spetta, anche nei giorni festivi, oltre l'intera mercede, un soprassoldo giornaliero di L. 2, per un periodo di tempo non eccedente trenta giorni; tale soprassoldo è portato a L. 3 nei casi di pernottamento. Trascorso il primo mese, e salvo diverse disposizioni del Ministero, i soprassoldi di cui sopra sono ridotti alla metà.

Spettano pure ai lavoranti in missione i mezzi di trasporto personale e del bagaglio indicati nel n. 7 di quest'articolo.

Art. 18.

Al paragrafo 1 dell'art. 64 del ripetuto regolamento è sostituito il seguente:

1. — L'ultimo giorno di ciascuna quindicina, nell'ufficio della direzione o sottodirezione e nelle officine si computano, separatamente pel lavoro ordinario o straordinario a giornata, le mercedi dovute a ciascun individuo, pel tempo di presenza effettiva, con la scorta dei segni corrispondenti, segnati giorno per giorno sui ruoli di presenza e mercedi; e gli importi si inscrivono nelle colonne relative.

Analogamente, nelle colonne dei ruoli destinate al lavoro straordinario, si inscrive l'aumento dovuto, a norma dell'art. 49 (15° delle presenti norme), agli operai cottimisti che lavorano in ore diverse da quelle dell'orario normale.

Non si iscrivono, invece, nei ruoli le mercedi spettanti ai capi operai e capi manovali pei dieci giorni di licenza cui hanno diritto ogni anno, senza perdita di mercede, dovendo tale spesa formare oggetto di liste-mandati speciali.

Art 19.

È approvata l'aggiunta al ripetuto regolamento del seguente art. 51 *bis*:

Soprassoldi speciali.

È riservata al Ministero la facoltà di stabilire speciali soprassoldi a favore di operai che prestino l'opera loro in condizioni eccezionali.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

A norma della legge 13 giugno 1901, n. 258, fino a quando i lavoranti di tutti i RR. stabilimenti marittimi non si saranno ridotti a 12,000 in complesso, tenuto anche conto di coloro che trovansi sotto le armi ed hanno diritto alla riammissione, potranno farsi nuove ammissioni di lavoranti in misura non eccedente il terzo delle eliminazioni che man mano avranno luogo.

Anche per siffatte ammissioni è necessaria l'autorizzazione del Ministero, al quale le direzioni dei lavori rivolgeranno caso per caso le loro proposte motivate.

Presso il Ministero sarà tenuto esatto conto delle eliminazioni e nuove ammissioni di lavoranti, agli effetti di quanto sopra è disposto.

Art. 21.

Le disposizioni di cui nell'art. 3, n. 4, ultimi due capoversi delle presenti norme non hanno effetto retroattivo.

Art. 22.

Trascorsi venti giorni dalla entrata in vigore delle presenti norme, non sarà preso in considerazione qualsiasi reclamo che venisse presentato da operai, per danni subiti nei precedenti avanzamenti.

Roma, 7 febbraio 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. DXII (Dato a Roma, il 30 dicembre 1906), col quale il Monte frumentario di Mesuraca (Catanzaro), è stato trasformato a favore della Cassa di prestanze agrarie esistente nel Comune.

N. DXIII (Dato a Roma, il 30 dicembre 1906), col quale il legato elemosiniero « Fiesco Lavagnino » esistente nel comune di Pontremoli (Massa Carrara), è stato eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella Congregazione di carità del luogo.

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. XXXV (Dato a Roma, il 6 gennaio 1907), col quale si radiano dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere della piazza di Genova.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. XXXVI (Dato a Roma, il 24 gennaio 1907), col quale l'albergo dei fanciulli « Umberto I », di Genova è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. XXXVII (Dato a Roma, il 24 gennaio 1907), col quale il ricovero di mendicità di Esanatoglia è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. XXXVIII (Dato a Roma, il 27 gennaio 1907), col quale l'Opera pia « Robertson » di Firenze è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. XXXIX (Dato a Roma, il 31 gennaio 1907), col quale si radiano dal novero delle fortificazioni di Stato le opere di riva sinistra di Adige della piazza di Legnago.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 21 febbraio 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spigno Monferrato (Alessandria).*

Sire!

L'Amministrazione comunale di Spigno Monferrato, sorta dalle elezioni generali delli 8 ottobre 1905, è stata sistematicamente e con asprezza combattuta dal partito avversario che anteriormente aveva retto le sorti del Comune.

Nello scorso novembre, il Consiglio respinse la proposta della Giunta relativa alla ubicazione di un ponte da costruirsi sul torrente Valla, ed, a causa di ciò, il sindaco e gli assessori rassegnarono le dimissioni, accettate in seduta delli 8 dicembre prossimo passato.

Riuscite deserte le adunanze del 16 e del 23 dicembre, indette per la ricostituzione dell'Amministrazione, fu inviato sul luogo un commissario prefettizio, ma i tentativi fatti per conciliare i partiti od ottenere le dimissioni di due terzi dei consiglieri per far luogo alle elezioni generali, furono inefficaci.

Per ricondurre, partanto, l'Amministrazione a normale funzionamento, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato con parere del 15 corrente, è indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale, anche per sottrarre alle gare di parte la risoluzione di varie urgenti questioni e per riordinare i servizi pubblici alquanto trascurati, malgrado l'azione spiegata dall'Amministrazione. Mi onoro, quindi, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà il relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giovanni Chiaffredo Borgna è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 28 febbraio 1907, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bova (Reggio Calabria).*

Sire!

Il commissario straordinario di Bova, definite numerose questioni interessanti l'azienda comunale, deve tuttora attendere ad altri importanti affari.

Occorre, infatti, che si provveda a una più equa applicazione dei tributi, si migliorino i servizi pubblici e si dia un conveniente assetto alla beneficenza.

Frattanto, sopite le ragioni di dissenso fra i cittadini, potrà sperarsi l'avvento di un'Amministrazione omogenea e atta a ben governare il Comune.

Mi onoro, perciò, sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bova, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bova è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Determina:

Art. 1.

Sarà eseguita un'ispezione straordinaria nei tre Istituti di emissione (Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia), a norma e per gli effetti degli articoli 120 e seguenti del testo unico predetto.

Art. 2.

Sono incaricati di questa ispezione i signori:

comm. avv. Luigi Cagnetta, consigliere di Stato, presidente;

cav. uff. Antonino Armelisasso, direttore capo divisione nella Corte dei conti, membro;

comm. dott. Giuseppe Boitani, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, id.;

cav. Felice Crespo, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro, id.

Gli ufficiali incaricati della ispezione procederanno collegialmente nei propri lavori.

Essi potranno valersi del concorso degli intendenti di finanza e del personale da questi dipendente.

Art. 3.

Con altri decreti Ministeriali sarà provveduto:

alla costituzione dell'ufficio di segreteria che dovrà coadiuvare la Commissione nell'adempimento del suo incarico;

alle istruzioni per gli accertamenti di cui agli articoli 121 e 122 del testo unico di legge sovracitato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e ne sarà data pronta comunicazione agli Istituti di emissione.

Roma, addì 6 marzo 1907.

Il ministro
A. MAJORANA.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Con decreto del 5 marzo 1907, il ministro di agricoltura, industria e commercio vieta la esportazione delle materie, atte a diffondere la fillossera, dai comuni di Orio al Serio, Sforzatica, Villa di Serio, Zogno, Bolgare, Cenate di Sopra, Gaverina, Gorlago, Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli di Borgogna, San Paolo d'Argon, Clenesso, Bonate di Sopra, Filago, Marne, Presserso, Alzano Maggiore, Alzano di Sopra, Nombro, Nese, Calolzio, Caronno, Corte, Lorentino, Rossino, Sant'Antonio d'Adda, Vercurago, Adrara San Martino, Tavernola Bergamasca, Strozza, Lovere, Castro, Rudino, Monasterolo del Castello, Pianico, Sovere, Spinone, Pian Gajano, Costa Volpino, Cene, Cavernago, Ghiralba, Palosco, Grassobbio, Mariano al Brembo, Osio di Sopra e Zanica in provincia di Bergamo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,168,738 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 40, al nome di Vallaro Emilia fu Nicola, moglie di *Bracco Giuseppe*, domiciliata in Spezia (Genova) con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Negrone Tommasina fu Domenico, vedova di Vallaro Nicola, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vallaro Emilia fu Nicola, moglie di *Roverano Giuseppe*, fu Angelo, domiciliata in Spezia (Genova), vera proprietaria della rendita stessa con uguale vincolo.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,267,531, n. 1,267,532 e n. 1,267,533 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 35 ognuna rispettivamente al nome di Beltrani Maria fu Alfonso, nubile, Beltrani Teresa fu Alfonso, nubile, e Beltrani Immacolatina fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Guarini Clementina fu Michele, tutte vincolate di *usufrutto* vitalizio a favore di Commo Angelica fu Giuseppe *vedova di Francesco Laviano*, furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi d'usufrutto a favore di Commo Angelica fu Giuseppe, *nubile*, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

La signora Rosalia Mantero Punzo fu Salvatore ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1490 ordinale, n. 1071 di protocollo e n. 8703 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Palermo, in data 28 giugno 1906, in seguito alla presentazione di sei cartelle della rendita complessiva di L. 230 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1º luglio 1906.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla predetta signora il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 7 marzo 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 marzo, in lire 100.06.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 marzo 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 16 29	101 29 29	102.48 11
3 1/2 % *netto*.	102.03 41	100.28 41	101.30 65
3 % *lordo*	71.58 33	70.38 33	70.54 21

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduti i RR. decreti 8 novembre 1901, nn. 467 e 468;

Decreta:

È aperto il concorso per esame a tre posti di vice segretari di 3ª classe nel personale delle segreterie universitarie, retribuiti con lo stipendio annuo di L. 1500.

Le domande per l'ammissione a tale concorso dovranno inviarsi in carta bollata da L. 1.20 al Ministero dell'istruzione pubblica (divisione 2ª) non più tardi del giorno 31 marzo 1907 insieme con i seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti essere il concorrente di età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;

b) diploma di laurea in lettere o in giurisprudenza, o titoli equipollenti di studi compiuti in istituti superiori;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione fisica;

g) stato di famiglia;

h) notizia sommaria dei servizi eventualmente prestati in pubbliche amministrazioni (in carta libera).

I documenti *d*) *e*) *f*) dovranno essere in data posteriore al 31 dicembre 1906.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta della dimora del concorrente e la dichiarazione che in caso di nomina egli è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Saranno materie di esami orali:

1° elementi di diritto costituzionale, amministrativo e civile;

2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3° legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte relativa all'istruzione superiore.

Le prove scritte saranno due, e cioè: una composizione italiana su tema di storia della letteratura italiana e una prova su tema di diritto.

Gli esami avranno luogo in Roma in epoca che sarà fatta conoscere direttamente ai candidati.

Roma, 22 febbraio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di anatomia umana normale nella R. Università di Parma.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 15 luglio 1907, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 2 marzo 1907.

Il ministro
RAVA.

2

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di zootecnia, igiene ed ezoognosia nella R. Università di Parma.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 15 luglio 1907 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime possibilmente in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 2 marzo 1907.

Il ministro
RAVA.

2

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di grammatica greca e latina nella R. Università di Pisa.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 15 luglio 1907, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità

scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esso o qualsiasi altro documento.

Roma, 2 marzo 1907.

Il ministro
2 RAVA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Concorso a 4 posti di vice segretario di 2ª classe nel ministero d' agricoltura, industria e commercio

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a 4 posti di vice segretario di 2ª classe (con lo stipendio annuo di L. 2000) nel Ministero di agricoltura, industria e commercio. Di essi sono riservati:

a) due ai laureati in ingegneria;

b) uno ai laureati in matematica;

c) uno ai laureati in giurisprudenza o a colòro che siano laureati in una scuola superiore di commercio.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero d' agricoltura, industria e commercio (divisione 1ª) non più tardi del 20 aprile 1907 le loro domande in carta bollata da una lira, corredate dai documenti indicati qui appresso:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del 20 aprile 1907 avrà compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età;

2° certificato di sana costituzione fisica, di data non anteriore al 1° aprile 1907;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di soddisfatto obbligo della leva militare, o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia ancora stata chiamata;

5° certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° aprile 1907;

6° certificato di immunità penale, di data non anteriore al 1° aprile 1907;

7° diploma originale di laurea, secondo quanto è disposto nell'articolo 1°. Al diploma di laurea dovrà unirsi un certificato debitamente autenticato, dimostrante i punti ottenuti nelle singole prove finali.

Art. 3.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono queste materie:

1° per il concorso ai due posti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1°: Lettere italiane — Storia e geografia — Lingua francese — Lingua inglese o tedesca — Fisica tecnica — Chimica industriale — Meccanica applicata o idraulica — Mineralogia e geologia;

2° per il concorso al posto di cui alla lettera *b*) dell'art. 1: Lettere italiane — Storia e geografia — Lingua francese — Lingua inglese o tedesca — Geometria analitica — Geometria proiettiva e descrittiva — Calcolo infinitesimale — Calcolo applicato alle assicurazioni e alla statistica;

3° per il concorso al posto di cui alla lettera *c*) dell'art. 1°: Lettere italiane — Storia e geografia — Lingua francese — Lingua inglese o tedesca — Diritto amministrativo — Diritto commerciale — Economia politica — Statistica.

Gli esami si danno sui programmi annessi al presente decreto; essi sono orali per tutte le materie, scritti per le lingue straniere e per due delle altre materie speciali stabilite per ogni singolo concorso.

Ogni concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, deve dichiarare su quale o quali delle suddette lingue straniere, oltre la francese, intende di essere esaminato.

Gli esami si daranno in Roma, nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio, incominciando alle ore 9 di mercoledì 1° maggio 1907.

Roma, addì 18 febbraio 1907.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

(*Pel programma degli esami, vedi* Gazzetta ufficiale *del 5 marzo corrente, n. 54*). 2

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 7 marzo 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Annunzio della morte del ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Camera, col quale si annunzia la morte dell'onorevole deputato Nicolò Gallo, ministro di grazia, giustizia e dei culti.

Poi soggiunge: La notizia dell'improvvisa morte dell'onorevole ministro Gallo è piombata come un colpo di fulmine.

Egli già stava per riprendere le sue occupazioni, ed il filo della sua vita fu repentinamente reciso.

Soldato del dovere, morì sul campo di battaglia.

Dinanzi a questi colpi, il labbro umano non ha parole.

Il Senato non può che esprimere il profondo suo dolore, e il sincero suo compianto (Approvazioni).

Propongo che la seduta di oggi sia sospesa in segno di lutto.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Senato comprende lo stato di animo in cui si trovano i colleghi del compianto ministro di grazia e giustizia, on. Gallo.

Noi che eravamo in continuo e amichevole contatto con lui, abbiamo potuto ammirare, più di qualunque altro, le eminenti qualità che aveva ed apprezzare i grandi servizi che aveva reso e che poteva ancora rendere al nostro paese.

Lo stato d'animo in cui ci troviamo non ci permette di commemorare, come meriterebbe, il defunto collega e di ricordare il suo nobile passato, l'affetto che egli inspirava in tutti quelli che erano con lui. Egli avrà certo il rimpianto non solo dell'isola nativa, ma di tutta l'Italia.

Nell'altro ramo del Parlamento io ho pregato, anche a nome dei miei colleghi, la Camera a voler rimandare le sue sedute fino a martedì, perchè nessuno di noi si trova in condizioni di poter sostenere, con la serenità d'animo indispensabile ai lavori legislativi, una discussione profonda.

Nella giornata di domani, nelle ore in cui il Senato dovrebbe tenere la sua seduta, noi saremo a rendere gli estremi onori al nostro compianto collega.

Io quindi pregherei il Senato di voler sospendere anche esso le sue sedute fino a martedì, come ha deliberato l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del presidente del

Consiglio. Stante le dolorose e veramente eccezionali condizioni in cui il Governo si trova, l'on. Giolitti proporrebbe di sospendere le sedute fino a martedì.

Chi intende approvare questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La seduta è tolta alle ore 15.10.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 7 marzo 1907

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

MORANDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazione del ministro Gallo.

PRESIDENTE (alzandosi pronuncia con grande commozione il seguente discorso, che i deputati ascoltano in piedi):

Onorevoli colleghi! Ieri nel chiudere la seduta vi annunziava col più vivo rammarico le gravi condizioni di salute nelle quali era caduto, quasi come soldato sul campo, il collega ed amico onorevole Massimini, ministro delle finanze. E in nome vostro esprimeva i più fervidi voti per la sua guarigione.

Giammai avrei pensato, che, a così breve distanza, avrei dovuto darvi una più grave e triste notizia, quella della perdita di Nicolò Gallo, per tutti valoroso collega e per me amico dilettissimo, avvenuta improvvisamente stamani.

La piena del mio dolore, lo stato degli animi di tutti noi, per le circostanze in cui ci troviamo, non mi consentono, voi lo comprendete, una commemorazione degna del defunto.

Ricordo ora qui di lui soltanto l'alto intelletto, la squisitezza dei modi, la genialità delle concezioni rivelata in ogni manifestazione della sua attività, la larga e svariatissima coltura, l'amor suo ad ogni espressione della bellezza che, nudrito dalle memorie del luogo natìo, sapeva colla forma elettissima del dire congiungere a quello di una patria redenta, non solo da energie economiche, ma dal ritorno alle maggiori glorie della scienza e dell'arte.

Non è meraviglia se tali sue singolari doti lo designassero ancor giovane ai suoi concittadini come degno delle più alte cariche. E così già nella XV legislatura egli sedeva in questa assemblea, che lo ebbe poi, sempre amato e rispettato, due volte ministro dell'istruzione pubblica, vice presidente e presidente e da ultimo ministro di grazia e giustizia, e, in questo ufficio, tutto dedito a risolvere con larghezza di vedute e con la maggiore sincerità di propositi il ponderoso problema di più sicure guarentigie materiali e morali alla magistratura.

E qui mi taccio; e le nostre lagrime, onorevoli colleghi, si confondano con quelle della famiglia, nella quale era per lui la fonte delle gioie più pure, e con quelle della sua terra natale, dell'isola forte e gentile, di cui egli era fedele immagine, e dell'Italia intera (Vivissime approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Segni di viva attenzione). Noi, che lo abbiamo avuto collega nel Ministero per tanti mesi, che abbiamo lavorato indefessamente con lui; che abbiamo potuto ammirarne più davvicino lo splendore dell'ingegno, la sincerità delle convinzioni ed il vivo amore per il paese e per l'Amministrazione che egli dirigeva, noi, forse meglio di tutti, possiamo apprezzare la gravità della perdita fatta dal paese.

Ma oggi, nello stato d'animo in cui mi trovo, non sono in grado di dire degnamente di Nicolò Gallo. La Camera mi scuserà se nè io, nè i miei colleghi del Gabinetto siamo in grado di far ciò che pur sarebbe nostro dovere; ma il vivissimo dolore ci vieta di farlo; perchè purtroppo noi, che abbiamo provato un dolore vivissimo, temiamo di doverne affrontare un altro egualmente vivo (Senso).

In queste condizioni, prego la Camera di voler sospendere le sue sedute sino a martedì, perchè nessuno di noi si sentirebbe in grado, nelle dolorose condizioni in cui ci troviamo, di sostenere degnamente una discussione parlamentare (Approvazioni generali).

FILÌ-ASTOLFONE, CHIMIRRI, CIMORELLI, COSTA e FINOCCHIARO-APRILE si associano al compianto espresso dal presidente, e dal presidente del Consiglio.

PRESIDENTE propone che siano inviate condoglianze alla famiglia dell'estinto ed a Girgenti, sua città nativa.

(La Camera approva ad unanimità queste proposte e quella del presidente del Consiglio).

La seduta termina alle ore 14.30.

DIARIO ESTERO

La stampa estera riporta il discorso del presidente della Duma, Golowine, togliendolo dal *Temps* di Parigi, che asserisce di averne avuto esso solo la comunicazione telegrafica. Eccolo:

« La volontà della Duma fa legge per ognuno dei suoi membri. Convinto di questa verità, non esito ad accettare gli obblighi di presidente di questa assemblea. L'onore che voi mi fate è grande; grande è la mia riconoscenza. Farò tutto quello che potrò per meritarmi la vostra fiducia. Nonostante le divergenze di opinione che ci dividono, noi siamo uniti da uno scopo comune, dal bene del paese, che deve essere realizzato per mezzo di un'opera costituzionale. Sforzandomi di dirigere spassionatamente le vostre discussioni e di salvaguardare la libertà della tribuna, avrò a cuore di mantenere senza debolezza la dignità della nostra assemblea. Sappiamo tutti con quale impazienza il paese nostro attende dalla Duma il sollievo dei suoi mali.

« La via diritta che conduce alla mèta, è stata segnata dai nostri predecessori, e rimane ancora la stessa. Dare vita ai principî costituzionali, proclamati nel manifesto del 30 ottobre, ed elaborare una legislazione sociale, tali sono i due grandi cômpiti che si era proposta la prima Duma: noi faremo tutto il possibile perchè sieno messi in esecuzione dalla seconda. La rappresentanza popolare è una grande forza; dal momento che essa è stata chiamata in vita, non può più morire: unita col Monarca, essa realizzerà, senza debolezze, la volontà e il pensiero del popolo.

« Come la legge impone, il presidente della Duma deve render conto all'Imperatore della sua elezione; dichiaro quindi sciolta la seduta ».

Poichè il presidente della Duma è stato scelto in seno ai cadetti, è ora importante più che mai di conoscere il programma politico di questo partito, che fu già il più avanzato nella prima Duma e che ora, divenuto temperato al confronto dei più radicali elementi introdotti nella Duma, è disposto ad allearsi con parte di questi e con l'altro partito più moderato detto degli ottobristi. Le risoluzioni prese dai cadetti, come base del loro programma, sono:

1° riuscire alla composizione di un Gabinetto di fiducia della Duma per consolidare nel paese il concetto della rappresentanza nazionale e porre in prima linea i progetti di autonomia degli enti locali e delle libertà politiche;

2° riconoscere nel Governo l'iniziativa legislativa insieme a quella parlamentare;

3° un mutamento nel Ministero deve risultare dallo svolgimento dei lavori parlamentari e non da un voto

preventivo di sfiducia. Le interpellanze si devono fare sotto il controllo del partito;

4° respingere le proposte della destra che avessero carattere di provocazione.

***

Telegrafano da Berlino, che il Governo ha ricevuto dalla Russia l'invito alla Conferenza dell'Aja sulla base del programma dettagliato. La Germania, ha detto Tschirsky, studierà accuratamente tutte le proposte e coopererà con premura ai lavori della Conferenza. Alcune questioni sono ancora in discussione nei relativi dipartimenti competenti. La questione del disarmo non è compresa nel programma della prossima Conferenza.

A proposito di questo, il *Neues Tageblatt* di Vienna dice che nei circoli politici di Berlino, autorizzati, si spiega così l'attitudine della Germania nella questione del disarmo:

« Le difficoltà del disarmo generale in una misura proporzionale e graduale sono così grandi che nessun uomo di Stato responsabile le affronterà senza esitare. La questione potrebbe essere trattata con profitto in una conferenza soltanto dopo uno scambio di vedute fra le grandi potenze. Non solo si dovrebbe avere stabilito preventivamente i principî fondamentali, ma poter essere giunti ad un accordo definitivo e reale intorno ad essi. Allora soltanto una soluzione pacifica ed accettabile per tutti potrebbe uscire dalle deliberazioni della Conferenza ».

Sempre in argomento del programma da discutersi alla Conferenza dell'Aja, il ministro degli affari esteri, sir E. Grey, rispondendo all'interrogazione con la quale si suggeriva di proporre alla Conferenza dell'Aja l'abbandono dell'uso dei sottomarini, dichiara che non sarebbe ragionevole attendersi che le altre potenze accogliessero siffatta proposta.

***

È partito da Bellinzona per il Marocco il colonnello Müller, nominato e accettato dal Sultano come ispettore della polizia Marocchina. Egli arriverà a Tangeri il 13 od il 14 di questo mese e ivi lo raggiungerà il suo aiutante tenente Fischer. Passando per Madrid il Müller vi si fermerà qualche giorno per conferire col Governo spagnuolo e conoscere gli ufficiali che faranno parte del corpo di polizia posto sotto i suoi ordini.

In merito ai due ufficiali tedeschi che si sono recati al Marocco in questi ultimi tempi, dei quali si è interessata la stampa francese e spagnuola, ritenendoli istruttori militari, il segretario di Stato per gli affari esteri, barone Tschirsky, ha dichiarato alla Commissione del bilancio del Reichstag che quei due ufficiali si sono recati al Marocco come ingegneri e non coll'incarico di riorganizzare l'esercito marocchino.

La morte di S. E. il ministro Gallo

Una nobilissima figura di valoroso e stimato uomo politico, di giureconsulto tutto inteso al trionfo della giustizia e del diritto, di oratore eletto e d'integro parlamentare, quella che ieri improvvisamente si è spenta in **Nicolò Gallo**, ministro guardasigilli.

Nato a Girgenti il 10 agosto 1849, Nicolò Gallo si laureò giovanissimo nell'Università di Palermo, conseguendovi il dottorato nelle facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia. A queste dedicò alcuni anni della sua giovinezza, producendo col fecondo ingegno pregiati lavori, specialmente in estetica. Poscia si dedicò interamente all'avvocatura conquistandovi alta stima e rinomanza.

Nel 1882 fu eletto deputato e rappresentò alla Camera il collegio di Girgenti nella XV legislatura. Nelle legislature successive rappresentò alternativamente quelli di Bivona e di Foligno, ritornando poi a rappresentare, col più largo suffragio, il collegio della sua città natale.

Nell'ambiente parlamentare il Gallo si affermò subito con tutte le sue preziose qualità d'ingegno, di facondia, di attività, alternando alle cure della vita pubblica quelle del suo studio legale, stimatissimo nel mondo forense.

Il prestigio del suo nome, la rettitudine della vita, i veri meriti affermati nelle forme più belle ed efficaci indicarono nel simpatico e forte rappresentante di Girgenti un uomo di Governo, ed egli fu nel terzo Gabinetto Rudinì, al dicembre del 1897, chiamato al portafoglio della pubblica istruzione, dal quale poco dopo, per ragioni politiche del momento, si dimise. Richiamato col Gabinetto Saracco nel 1900 allo stesso portafoglio, non ebbe tempo, a causa degli avvenimenti, di svolgervi tutto quel programma che aveva altra volta, tra il plauso della Camera, esplicato.

Nella XX legislatura fu vice presidente della Camera e presidente nella successiva, ma per breve tempo.

Nella composizione dell'attuale Gabinetto nel maggio 1906, venne chiamato al portafoglio della grazia e giustizia. Dell'opera sua, dell'intelletto d'amore con cui curava l'affidatogli delicato incarico, stanno ad attestare i progetti da lui studiati e presentati al Parlamento.

Nelle aspre lotte della politica egli fu sempre equo e sereno, e solo intento suo era di trarre anche da quelle il bene del paese, che egli vedeva al disopra di tutti i partiti e connesso al principio supremo della giustizia.

***

Nicolò Gallo si è spento mentre, dopo una malattia gravissima, si avviava al completo ristabilimento in salute, ed alla ripresa delle sue funzioni di guardasigilli, dalle quali l'amministrazione della giustizia tanto attendeva. Lo spense una paralisi cardiaca nella notte sopra ieri.

Alla sua casa, allorquando nell'antimeriggio si diffuse, fra la generale costernazione, la notizia della sua morte, accorsero le LL. EE. i sottosegretari Colosimo e Facta ed i ministri Rava, Mirabello, Cocco-Ortu, numerosi deputati, senatori, uomini politici, magistrati, funzionari dei Ministeri. L'accorrere continuò per tutta la giornata, ed il registro esposto nella portineria del palazzo abitato dall'estinto e dalla famiglia si coperse rapidamente di firme.

La salma del compianto ministro venne deposta nella biblioteca di casa Gallo [illegible] furono ammesse a visitarla molte persone.

Nei Ministeri, ai tribunali, alle varie Corti giudiziarie furono sospese le udienze in segno di lutto.

Nel pomeriggio, dopo la seduta della Camera, tolta appena compiuta una degna commemorazione dell'estinto, S. E. il presidente Marcora si recò al esprimere le condoglianze della Camera alla famiglia Gallo. Poco dopo vi si recò pure il generale Brusati, primo aiutante di S. M. il Re, a nome del Sovrano.

La salma, custodita da uscieri del Ministero di grazia e giustizia, stette esposta tutta la mattinata. Numerose corone furono deposte accanto ad essa. Alle 14, avvicinandosi l'ora dei funerali, la camera ardente venne chiusa al pubblico, e la salma collocata nel feretro per essere trasportata alla stazione ferroviaria, e colà deposta in altra camera ardente per attendere la partenza del treno di Napoli, col quale sarà avviata a Girgenti, ove avrà altre grandi onoranze e tumulazione nel sepolcreto di famiglia.

***

Il lutto in tutte le Provincie per la perdita del chiaro uomo è sentitissimo.

A Girgenti, alla cittadinanza costernata il sindaco ha pubblicato un manifesto annunziante la sventura e le onoranze solenni che saranno tributate alla salma. A Palermo e in altre città siciliane la luttuosa notizia, diffusa da edizioni straordinarie dei giornali, ha dolorosamente impressionato; gli edifizi pubblici furono imbandierati a mezz'asta. A Genova, a Milano venne commemorato nelle aule giudiziarie l'estinto, e si sospesero le udienze. Dovunque un vero plebiscito di dolore si è levato e continua, venendo - omaggio di reverenza e di affetto - attorno alla salma di chi, con l'ingegno e l'esemplarità della vita, onorò la patria.

***

Oggi alle 15, a spese dello Stato, hanno avuto luogo in forma solenne, di prescrizione, i funerali, che sono riusciti grandiosi e degna manifestazione del grande affetto che circondava l'estinto.

Il corteo mosse dalla casa dell'estinto in via Fontanella di Borghese.

Precedeva una squadra di guardie municipali con musica, ed un plotone di pompieri, indi un battaglione del 47° reggimento di fanteria, con musica e bandiera; seguivano i valletti municipali, i servitori di Casa Reale, gli uscieri dei Ministeri, della Camera e del Senato con torcie.

Il carro era tirato da sei cavalli e ricoperto da splendide corone di fiori freschi, tra le quali aveva il posto d'onore e campeggiava sulla testa del feretro quella reale dal nastro azzurro, con la scritta: *Vittorio Emanuele a Nicolò Gallo.*

Reggevano i cordoni, S. E. Giolitti, il senatore Blaserna, S. E. Pagano-Guarnaschelli, primo presidente della Corte di cassazione, il sindaco di Roma, S. E. il presidente della Camera, on. Marcora, il prefetto senatore Colmayer, l'on. Filì-Astolfone, quale rappresentante di Girgenti, il primo presidente della Corte di appello, il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati ed un cugino dell'estinto. S. M. il Re era rappresentato dal primo aiutante generale S. E. Brusati. Seguivano le presidenze del Senato e della Camera dei deputati al completo. Dei ministri mancava solo S. E. Massimini, ed i sottosegretari di Stato erano pure al completo. Seguiva indi uno stuolo immenso di senatori e deputati, cosicchè si può dire che tutti gli onorevoli presenti in Roma erano intervenuti al mortorio.

Molti ufficiali generali e subalterni dell'esercito e dell'armata; numerosissime le rappresentanze dei funzionari dei diversi Ministeri e degli uffici speciali delle ferrovie dello Stato.

Dopo le rappresentanze veniva un carro-catafalco tutto ricoperto di corone; altre erano portate a mano, fra cui una grande con la scritta: « Società cooperativa Nicolò Gallo ».

In ultimo altre Società con bandiere e di poi un' interminabile fila di carrozze del Senato, della Camera, del Municipio, della Prefettura, dei Ministeri ecc., precedute dalla berlina Reale di gran gala.

Chiudevano il corteo ben 26 carrozzelle ricolme di corone, che non avevano potuto trovare posto sul carro funebre nè sul carro delle corone.

La salma, giunta alla stazione di Termini, partirà stasera per Girgenti, ove la attendono nuove solenni onoranze.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ricevette ieri il sindaco di Spezia, cav. Falconi, accompagnato dall'on. Cimati e dall'on. marchese De Nobili che invitarono l'augusto Sovrano e S. M. la Regina a presenziare il varo della nuova corazzata *Roma*, stabilito per il 21 aprile, natalizio di Roma.

Il varo avrà luogo in forma solenne, con numerosi inviti, e S. M. il Re gradì ed accettò l'invito.

Le LL. MM. la Regina Elena e Margherita, con le LL. AA. RR. il Principe ereditario e le principessine Jolanda e Mafalda e la principessa Vera del Montenegro assistettero, nel pomeriggio di ieri, allo spettacolo del Circo equestre Di Lorenzo, che agisce al teatro Adriano.

La malattia di S. E. Massimini. — L'altro ieri, mentre trovavasi alla Camera dei deputati, nella sala dei ministri, S. E. Massimini venne colpito da improvviso malore. Accompagnato da S. E. Sanarelli fu trasportato da due uscieri, nella carrozza di servizio, alla sua abitazione a via Due Macelli. Essendo il caso gravissimo venne da ieri iniziata la pubblicazione del bollettino medico. Il primo bollettino è così compilato:

« 7 marzo, ore 17. — S. E. il ministro Massimini, colpito ieri da un insulto apopletico, è paralizzato negli arti superiore ed inferiore di destra.

« Fortunatamente dopo 24 ore il focolaio emorragico non si è accresciuto e s'inizia una reazione moderata. Le facoltà intellettuali sono sufficientemente conservate ».

Stamane ebbe luogo un altro consulto, in seguito al quale venne redatto il seguente bollettino:

« Ore 10.30. — Prosegue moderata la reazione intorno al focolare emorragico. La notte non è passata perfettamente tranquilla, però questa mattina lo stato psichico è ancora più desto.

« Sussiste intera la paralisi degli arti di destra.

« Firmati: *Baccelli, Sanarelli, Ascoli, Lutrario* ».

Al Collegio Romano. — Un eletto pubblico di signore e scienziati gremiva, ieri, l'aula magna del Collegio Romano per ascoltare la conferenza del prof. Cuboni, sul tema « Le nuove piante ottenute dal sig. Luther Burbank ».

L'egregio oratore, dopo aver detto del Burbank, coltivatore californiano, e della creazione di nuove piante da lui ottenute attraverso pazienti processi di assimilazione e selezione, descrisse le piante stesse, fra cui ricordò le famose prugne senz'osso, gli alberi fruttiferi resistenti al gelo, il *plumcot*, un ibrido di prugna e di albicocco, il castagno che porta frutti a soli 18 mesi di età, la patata Burbank che ha aumentato il reddito degli Stati Uniti di 18 milioni di dollari all'anno, le patate *aeree*, il *pomato* un singolare ibrido ottenuto coll'incrocio della patata col pomidoro.

Parlò poi delle mirabili forme di nuovi fiori, come gigli, gladioli, rose, margherite, ecc.

La forma smagliante con la quale il prof. Cuboni fece le sue descrizioni interessantissime, provocò spesso applausi che in ultimo si cambiarono in una vera ovazione.

S. M. la Regina Madre, che, quale presidente onoraria della Società per l'istruzione della donna, non manca mai alle conferenze indette dalla Società, seguì con vivo interesse le parole del chiaro professore ed infine si congratulò vivamente con lui.

Comizio dei veterani 1848-1870. — L'assemblea generale dei veterani è indetta per domenica prossima 10 corrente, alle 10 ant., nel locale della Società degli impiegati, galleria Regina Margherita, per la discussione del bilancio preventivo 1907, la rinnovazione delle cariche sociali ed altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Associazione artistica internazionale. — Domani sera, alle ore 21.30, nella grande sala dell'A. A. I. avrà luogo un concerto vocale e strumentale.

Commemorazione di G. Carducci. — Telegrafano da Buenos Aires, 8:

« La Società *Dante Alighieri* ha commemorato Giosuè Carducci.

« Assistevano alla commemorazione il ministro d'Italia, conte di Cellere, un rappresentante del ministro degli esteri e le notabilità della colonia.

« Pronunciarono applauditi discorsi il comm. Cittadini e il sig. Ligonto ».

Per gli emigranti. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica le avvertenze seguenti che il R. addetto della emigrazione in Isvizzera, rivolge agli operai i quali intendano recarsi nella Confederazione.

1° Non espatriare prima della fine di marzo, perchè l'epoca propizia per i grandi lavori, per le imprese edilizie, stradali e ferroviarie, comincia soltanto col mese di aprile, quando il clima si è fatto mite e sicuro.

2° Non emigrare alla ventura, ma bensì assumere preventivamente informazioni sulla località nella quale si crede poter trovare lavoro, sulla solvibilità delle ditte che fanno richiesta di mano d'opera e su tutto in genere le condizioni del mercato operaio.

3° Non dare ascolto agli inviti, alle offerte, agli incitamenti di sensali ed ingaggiatori che promettono lavoro, senza essersi assicurati presso le autorità competenti della attendibilità di tali offerte, diffidando perfino dei contratti, se non si hanno notizie certe sul conto della ditta che li firma.

4° Non partire senza il passaporto per l'estero, che è indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, per il disbrigo di qualsiasi pratica presso le autorità indigene e consolari e per ottenere di essere esentati dal ritornare nel Regno in caso di richiamo per istruzione della propria classe di leva.

5° Non rivolgersi mai ad uffici privati, di qualsiasi genere, per disbrigo di vertenze per infortuni sul lavoro, ma darne avviso immediato e richiedere consiglio al R. console della propria circoscrizione od al R. addetto d'emigrazione a Ginevra.

6° Richiedere le informazioni sul mercato operaio e sulle diverse località in cui si vuole emigrare, scrivendo direttamente al R. ufficio dell'emigrazione, Ginevra, *Case Stand*, 36 (Svizzera).

Movimento commerciale. — L'altrieri sono stati scaricati a Genova 1095 carri, dei quali 480 di carbone pel commercio; a Venezia 301, dei quali 81 di carbone pel commercio, e a Savona 272.

Marina militare. — La R. nave *Dogali* partì ieri l'altro da Valparaiso per Talcalmano e la R. nave *Aretusa* partì da Aden per le coste della Somalia.

Marina mercantile. — È giunto a Bombay, proveniente da Hong-Kong il *Capri*, della N. G. I. Da Marsiglia è partito per l'America Centrale il *Venezuela*, della Veloce.

ESTERO.

Il raccolto delle olive in California. — Il R. delegato commerciale a Wasghinton informa che in California il raccolto delle olive da tavola, nella stagione 1906, è stato di due terzi e quello delle olive per olio di appena un terzo del corrispondente nella stagione precedente.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — Si riprende la discussione del progetto di legge che introduce modificazioni nella tariffa doganale pei dazi sui semi oleosi e gli olii vegetali.

Suchetet sostiene la tesi opposta a quella difesa ieri da Thierry. Afferma che l'aumento dei dazi doganali arricchirà l'agricoltura francese di venticinque o trenta milioni all'anno.

Il seguito della discussione del progetto circa il dazio sui semi oleosi viene rinviato ad altra seduta.

Etienne Flandin presenta la relazione sopra il progetto di legge concernente la libertà di riunione approvato dalla Camera dei deputati, e modificato dal Senato.

La discussione del progetto è fissata a lunedì venturo.

La seduta è quindi tolta.

MOSCA, 7. — Otto uomini armati e vestiti da studenti, sono penetrati oggi negli edifici dell'Università ed hanno rubato da quaranta a cinquantamila rubli che erano contenuti in una cassa forte.

Le persone che si trovavano presenti non hanno osato di intervenire. Un ispettore di polizia che si mise ad inseguire i ladri, venne ucciso.

Si sono perdute tutte le traccie dei malfattori.

BAKU, 7. — Lo sciopero del personale addetto alle officine di nafta è terminato.

ZAGABRIA, 7. — Il giornale ufficiale pubblica la relazione dell'udienza accordata oggi dall'Imperatore alla presidenza della Dieta croata che consegnò all'Imperatore l'indirizzo della Dieta.

L'Imperatore, rispondendo, constatò con soddisfazione l'attività normale della Dieta, ma si dolse che la Dieta con la decisione relativa al diritto di grazia dell'Imperatore e col telegramma ai dalmati riguardo alla questione della lingua glagolitica abbia esorbitato dalla sua competenza.

L'Imperatore aggiunse di attendersi che la presidenza farà in modo che la Dieta resti nei limiti della competenza assegnatale dalla costituzione.

VARSAVIA, 7. — Nel pomeriggio un giovanotto ha lanciato una bomba nell'appartamento abitato dal principe Argutynski direttore della scuola superiore del Governo.

L'esplosione ha distrutto l'appartamento. Il principe è rimasto illeso. L'autore dell'attentato è fuggito.

Contemporaneamente nel sobborgo di Praga un individuo ha rinvenuto una bomba sotto una catasta di legno.

Nel momento in cui la esaminava, la bomba ha esploso e lo ha ucciso.

LONDRA, 7. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione, il segretario per l'India, Norley, dichiara che durante la visita dell'Emiro dell'Afganistan non vi fu alcuno scambio di vedute fra lui ed il governo dell'India su questioni politiche e militari.

Mac Donald, liberale, presenta una mozione che tende a ridurre di 8000 uomini l'effettivo della marina: egli afferma che le due più forti marine dopo quella inglese hanno complessivamente un effettivo di 94,000 uomini mentre quello dell'Inghilterra ascende a 128,000 uomini. Niente nella situazione internazionale giustifica il mantenimento di una forza superiore di 34,000 uomini. Se-

condo l'oratore se le *ententes* cordiali con le nazioni vicine hanno uno scopo è quello di ridurre le enormi spese navali; chiede quindi alla Camera di pronunziarsi prima della conferenza dell'Aja sulla questione del limite da imporre ai Governi per ciò che concerne il programma delle costruzioni navali.

Balfour, intervenendo nella discussione, osserva che sarebbe uno scoraggiare quelli che cercano l'alleanza della Gran Bretagna il diminuire in qualsiasi misura le forze navali, la cui potenza è la ragione stessa del valore che essi danno alla nostra cooperazione.

Balfour fa alcune osservazioni di dettaglio senza sollevare questioni di politica generale.

LONDRA, 7. — È giunta oggi l'Imperatrice vedova di Russia.

PARIGI, 7. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, e il ministro degli esteri, Pichon, hanno avuto una conferenza circa la interrogazione che il deputato Gerald svolgerà alla Camera prossimamente sull'affare delle carte sequestrate a monsignor Montagnini.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni (Continuazione).* — Il segretario per l'ammiragliato, Robertson, chiede a Mac Donald di ritirare la sua mozione a favore della riduzione di ottomila uomini negli effettivi navali. Assicura che il nuovo programma navale rimarrà segreto fino a quando non sarà presentato alla Camera dei lordi.

In quanto alla domanda di Mac Donald che il Parlamento si occupi della questione prima della conferenza dell'Aja, Robertson dice che ciò potrà essere raccomandato al primo ministro, sir H. Campbell-Bannermann, poichè egli è uno dei principali partigiani della conferenza stessa.

In seguito a tali dichiarazioni Mac Donald ritira la sua mozione.

La discussione del progetto di Lord Newton sulla riforma della Camera dei lordi viene rinviata a dopo Pasqua.

Si approvano poscia all'unanimità gli articoli del progetto che fissa a 128,000 uomini gli effettivi della marina, e si approvano i crediti relativi al soldo della marina.

La seduta è indi tolta.

LONDRA, 8. — Il vice ammiraglio sir Carlo Carter Prury è stato nominato comandante in capo della squadra inglese del Mediterraneo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 7 marzo 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50 60.
Barometro a mezzodì	760.28.
Umidità relativa a mezzodì	57.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	quasi sereno.
Termometro centigrado	massimo 14 0. minimo 4 9.
Pioggia in 24 ore	—

7 marzo 1907.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Francia occidentale, minima di 750 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 3 a 5 mm.; temperatura aumentata; qualche nevicata al nord; pioggierelle in Toscana, Calabria ed isole.

Barometro: minimo a 764 sul Tirreno, massimo a 767 all'estremo nord-est.

Probabilità: cielo vario; venti deboli o moderati tra nord e levante; poche pioggierelle sparse.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 marzo 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio...	coperto	mosso	10 5	5 5
Genova	coperto	calmo	7 4	3 9
Spezia	3/4 coperto	mosso	7 8	4 0
Cuneo	3/4 coperto	—	3 8	— 2 0
Torino	coperto	—	5 0	0 3
Alessandria	nebbioso	—	7 0	1 5
Novara	coperto	—	9 2	1 0
Domodossola	coperto	—	9 0	0 0
Pavia..........	3/4 coperto	—	6 8	1 2
Milano	coperto	—	8 5	1 0
Sondrio	1/4 coperto	—	7 8	— 0 6
Bergamo.........	3/4 coperto	—	4 8	— 0 2
Brescia..........	3/4 coperto	—	7 0	1 0
Cremona.........	coperto	—	6 6	1 9
Mantova	3/4 coperto	—	4 1	0 9
Verona	1/2 coperto	—	4 8	0 8
Belluno..........	coperto	—	2 2	— 3 0
Udine	sereno	—	8 2	— 1 3
Treviso	1/4 coperto	—	8 2	— 1 2
Venezia.........	1/4 coperto	calmo	7 4	1 8
Padova	1/4 coperto	—	6 9	0 4
Rovigo	1/2 coperto	—	7 8	1 3
Piacenza	3/4 coperto	—	5 8	2 0
Parma...........	coperto	—	3 6	1 2
Reggio Emilia....	coperto	—	3 5	1 2
Modena..........	coperto	—	4 5	1 4
Ferrara	1/4 coperto	—	6 8	1 1
Bologna	coperto	—	4 2	2 5
Ravenna..........	sereno	—	6 1	0 0
Forlì	3/4 coperto	—	7 8	2 2
Pesaro.	coperto	calmo	7 6	3 0
Ancona..........	nebbioso	agitato	9 0	3 0
Urbino..........	nebbioso	—	5 3	0 2
Macerata	coperto	—	8 1	0 5
Ascoli Piceno	coperto	—	10 0	2 0
Perugia..........	sereno	—	11 0	4 4
Camerino	nebbioso	—	7 0	— 2 0
Lucca	coperto	—	9 7	3 9
Pisa............	3/4 coperto	—	10 3	2 4
Livorno	3/4 coperto	mosso	10 8	4 0
Firenze	coperto	—	12 5	4 0
Arezzo..........	1/2 coperto	—	12 9	4 8
Siena	coperto	—	10 5	3 0
Grosseto	sereno	—	6 4	5 4
Roma...........	sereno	—	14 5	4 9
Teramo	coperto	—	8 9	0 7
Chieti	coperto	—	8 8	2 0
Aquila	sereno	—	5 8	— 0 5
Agnone.........	nebbioso	—	7 3	— 2 9
Foggia..........	1/2 coperto	—	11 4	3 0
Bari	coperto	mosso	11 0	2 7
Lecce..........	1/4 coperto	—	12 4	5 0
Caserta.........	sereno	—	14 3	5 7
Napoli	sereno	calmo	13 3	6 3
Benevento.......	sereno	—	13 0	2 0
Avellino	1/2 coperto	—	9 0	0 5
Caggiano	sereno	—	10 2	1 2
Potenza..........	nebbioso	—	8 0	— 0 5
Cosenza..........	1/2 coperto	—	12 5	5 0
Tiriolo.........	coperto	—	7 5	0 0
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	13 5	7 9
Trapani..........	3/4 coperto	calmo	15 8	8 5
Palermo	coperto	calmo	16 1	4 3
Porto Empedocle..	1/4 coperto	calmo	10 0	6 0
Caltanissetta	sereno	—	10 5	5 2
Messina..........	1/4 coperto	calmo	14 3	7 0
Catania..........	coperto	mosso	10 9	7 8
Siracusa	coperto	legg. mosso	11 6	7 9
Cagliari..........	coperto	calmo	14 2	5 0
Sassari	coperto	—	11 1	6 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*